

■ Regolamento Comunale



TRIBUTI

IMU

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Soggetto passivo
- Art. 3 – Oggetto d'imposta
- Art. 4 – Definizione di fabbricati e terreni
- Art. 5 – Determinazione della base imponibile
- Art. 6 – Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili
- Art. 7 – Soggetto attivo
- Art. 8 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta
- Art. 9 – Quota riservata allo Stato

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 10 – Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 11 – Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 12 – Abitazione principale e pertinenze
- Art. 13 – Aliquota ridotta
- Art. 14 – Esenzioni ed agevolazioni

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 15 – Denunce
- Art. 16 – Versamenti
- Art. 17 – Compensazioni
- Art. 18 – Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 19 – Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso
- Art. 20 – Funzionario Responsabile e attività di controllo
- Art. 21 – Rimborsi
- Art. 22 – Contenzioso
- Art. 23 – Riscossione coattiva e accertamento
- Art. 24 – Arrotondamenti

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 25 – Norme di rinvio
- Art. 26 – Entrata in vigore

ALLEGATI

- TABELLA I - Calcolo della base imponibile: i MOLTIPLICATORI
- TABELLA II - Coefficienti per il calcolo della base imponibile dei fabbricati del gruppo "D".

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di CIRCELLO , nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs., 14 marzo 2011, n. 23, recante “*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*”.

2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, contemplate dall'articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al dettato degli articoli 8 e 9 del summenzionato D.Lgs. 23/2011, alle successive modifiche e integrazioni normative introdotte, e alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell'I.C.I.), in quanto compatibili.

3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Circello, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 2 Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta municipale propria sperimentale è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

4. Soggetto passivo è anche l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 3 Oggetto d'imposta

1. Presupposto dell'imposta municipale propria sperimentale è il possesso di beni immobili siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 4 Definizione di fabbricati ed aree

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m. e i., sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di CIRCELLO, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti,

2. Per l'individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo, costituito dal possesso di immobili a titolo di proprietà piena o altro diritto reale, si rinvia all'art. 2 del D.Lgs. 504/92, dove gli immobili sono così definiti:

– **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto

utilizzo;

- **area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall'art. 2135 del C.C.. In particolare la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
- **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all'articolo 2135 del C.C..

Art. 5

Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e secondo i moltiplicatori di cui alla tabella 1 allegata.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui alla tabella 2 allegata. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata applicando il moltiplicatore stabilito all'articolo 13, comma 5, del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011 e s.m. e i. , riportato nella tabella 1 del presente regolamento, alla rendita domenicale rivalutata nella misura del 25%.
5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche .
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area con le seguenti modalità: nota scritta in caso di persona reperibile oppure mediante apposito avviso all'albo pretorio in caso di irreperibilità.

Art. 6

Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili

1. Stante che la base imponibile dell'area fabbricabile è determinata ai sensi del comma 5 del precedente articolo, il valore venale è quello risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali determinati secondo le modalità che precedono.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
3. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 2, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L.223/2006.
4. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.
5. Si conferma l'assunzione della base imponibile calcolata sull'area edificabile nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992.
6. In deroga a quanto disposto nel precedente comma si fa luogo ad accertamento di maggior valore nel caso in cui il soggetto passivo abbia già dichiarato o definito per il medesimo anno di imposta e/o per quelli precedenti, a fini comunque fiscali, il valore dell'area in misura superiore almeno del 25% rispetto a quello dichiarato ai fini IMU, sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti agli effetti del valore commerciale.
7. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile IMU ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

Art. 7

Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di CIRCELLO per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 504/92, compresi i terreni agricoli incolti, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune.
2. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati al precedente articolo 2, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 8

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, e successive modifiche e integrazioni, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 31 ottobre 2012, che ha effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il

30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 9 **Quota riservata allo Stato**

1. Nel rispetto del disposto dell'art. 13, comma 11, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 214/2011 e s.m. e i., il contribuente è tenuto a versare allo Stato una quota nella misura del 50% dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, di detto articolo, pari allo 0,76% della base imponibile degli immobili soggetti all'imposta municipale propria.
2. Sono esclusi dall'obbligo indicato al precedente comma 1, gli importi dovuti in relazione ai seguenti immobili:
 - i fabbricati adibiti ad abitazioni principale e alle pertinenze così come identificate al successivo articolo 12;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011 e s.m. e i.;
 - immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati;
 - unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali dal presente regolamento;
 - immobili posseduti dai comuni nel loro territorio;
 - casa coniugale assegnata all'ex coniuge.
3. La quota riservata allo Stato, di cui al precedente comma 1, deve essere versata contestualmente all'imposta municipale propria dovuta al Comune.
4. Le detrazioni previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota d'imposta riservata allo Stato, di cui al precedente comma 1.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

TITOLO II **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

Art. 10 **Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili¹**

1. La base imponibile è ridotta alla metà per i seguenti fabbricati:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, fatiscenti e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Art. 11 **Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili**

1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 7, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.
2. In particolare l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

¹ Questa fattispecie è stata introdotta dal D.L. 16/2012, in sede di conversione.

3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

4. I fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito indicate:

immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
- e) edifici che abbiano insanabili deficienze igienico-sanitarie riscontrate dagli Organi competenti.

5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

6. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal comma precedente.

7. La dichiarazione sostitutiva, avendo una portata esaustiva, sostituisce sia l'attestazione comunale sia la perizia tecnica ma, in quest'ultima ipotesi, il comune impositore potrà verificare la veridicità del contenuto della stessa.

8. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 12

Abitazione principale e pertinenze e assimilazioni.

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. In particolare la casistica de quo si applica nei seguenti casi:

- a) fabbricato ove è stabilita la residenza e contestualmente la dimora del proprietario o del soggetto proprietario od in possesso del diritto di usufrutto sul fabbricato;
- b) abitazione del coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che ai fini IMU viene assegnata a titolo di diritto di abitazione²;
- c) purché non locata, l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, con applicazione quindi delle detrazioni conseguenti con la prescrizione che la ulteriore maggiorazione di 50 Euro prevista per i figli di età non superiore a 26 anni si applica solo nel caso in cui gli stessi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'immobile;
- d) purché non locata, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, con applicazione quindi delle detrazioni conseguenti con la prescrizione che la ulteriore maggiorazione di 50 Euro prevista per i figli di età non superiore a 26 anni si applica solo nel caso in cui gli stessi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'immobile;

² Disposizione introdotta in sede di conversione dall'art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 16/2012

2. Alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, salvo quanto previsto nel comma precedente, si applicano:

- **aliquota specifica per abitazione principale**, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale;
- **detrazione d'imposta**, nella misura stabilita dalla normativa di riferimento³, applicabile all'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno come per legge.

2-bis- A partire dal 1° luglio 2013, sono equiparate ad abitazioni principali le unità immobiliari, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A9, e relative pertinenze, come classificate al successivo comma 4, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado purché da questi utilizzate come abitazione principale e oggetto di residenza stabile. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione in parola potrà essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al presente comma il soggetto passivo di imposta è tenuto a produrre al comune, in sede di prima applicazione entro e non oltre il mese di dicembre 2013 e successivamente nei termini di legge, apposita denuncia del comodato concesso ovvero, in mancanza di apposita modulistica, dichiarazione sostitutiva di responsabilità contenente l'indicazione dei dati catastali dell'immobile interessato e delle relative pertinenze, l'indicazione del parente comodatario e del grado di parentela, nonché la documentazione comprovante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dell'occupante, relativa ai redditi dell'anno solare precedente a quello di applicazione del beneficio, che non dovrà essere superiore al limite fissato in Euro 10.000,00. La mancata produzione di quanto richiesto a comprova vanificherà la fruizione del beneficio. (*)

3. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

4. L'aliquota prevista per il fabbricato destinato ad abitazione principale è applicata anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. L'applicazione di cui al comma precedente opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate.

(* comma 2-bis introdotto a seguito della integrazione e modifica al regolamento di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n° 50 del 27/11/2013)

Art. 13

Aliquota ridotta o agevolazioni di imposta

1. Con apposita delibera di Consiglio comunale può essere approvata l'applicazione di aliquote ridotte o agevolazioni di imposta per le seguenti casistiche:

- a. per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall'art. 43 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986);
- b. per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES);
- c. per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione d'immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni; in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato⁴;
- d. per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o

³ La detrazione prevista per le abitazioni principali è pari ad euro 200,00, aumentata di euro 50,00 per gli anni 2012 e 2013 per figli con età inferiore a ventisei anni, dimoranti e residenti nello stesso fabbricato. L'importo della detrazione di euro 200,00 può essere aumentata dal Comune. Tuttavia in caso di incremento della stessa fino a concorrenza dell'imposta, il Comune non potrà elevare l'aliquota per le abitazioni tenute a disposizione, prevista nella misura ordinaria dello 0,76%.

⁴ Facoltà prevista dall'art. 8, c. 1, del D.Lgs. 504/1992, come modificato dall'art. 3, c. 55, della L. 23-12-1996, n. 662 e prevista dall'art. 13, comma 9-bis.

interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori⁵:

- e. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari⁶;
 - f. alloggi regolarmente assegnati da Istituto autonomo per le case popolari⁷;
 - g. per gli immobili locati purché ad uso abitativo;
 - h. gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS solo con riferimento alla quota spettante al Comune;
 - i. gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi con riferimento alla quota spettante al Comune;
 - j. gli immobili ed i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato con riferimento alla quota spettante al Comune.
2. Per le unità immobiliare di cui ai punti e) e f) si applica la detrazione prevista dalla normativa nazionale e non trova applicazione l'obbligo di versamento della quota a favore dello Stato.
3. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

4. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

Art. 14

Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono applicabili all'imposta municipale propria sperimentale le esenzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30-11-1992, n. 504, ad esclusione della fattispecie indicata alla lett. g), per il periodo dell'anno in cui si verificano le specifiche condizioni. In particolare sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

⁵ Facoltà prevista dall'art. 1, c. 5, della L. 27-12-1997, n. 449.

⁶ Facoltà prevista dall'art. 13 del D.L. 201/2011; si sottolinea che il comma 9, del predetto articolo, consente di ridurre l'aliquota fino allo 0,40% nel caso di immobili posseduti da soggetti IRES, tra i quali rientrano anche detti soggetti.

⁷ Facoltà prevista dall'art. 13 del D.L. 201/2011; si sottolinea che il comma 9, del predetto articolo, consente di ridurre l'aliquota fino allo 0,40% nel caso di immobili posseduti da soggetti IRES, tra i quali rientrano anche detti soggetti.

- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di CIRCELLO è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di CIRCELLO risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 15 Denunce

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
4. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2012 salvo proroghe.
5. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.

Art. 16 Versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di CIRCELLO, corrispondente a **C719**.
2. Dal 1° dicembre 2012 è previsto che i versamenti potranno essere eseguiti anche tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
3. Il versamento dell'imposta municipale propria relativa all'anno d'imposta 2012, deve essere effettuato secondo le disposizioni dettate dall'articolo 13 del D.L. 201/2011 come convertito in legge 214/2011 e s.m. e i..

4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 5,00 in rapporto a quanto complessivamente dovuto e non alla singola rata..

5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. In ogni caso il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Art. 17

Compensazioni

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta.

Art. 18

Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo solamente in favore del Comune, quando si verificano:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Art. 19

Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso

1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti si intende adottato l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 20

Funzionario responsabile e attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo individuato dal Comune cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.

2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione potranno consentire anche la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

Art. 21

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulla somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del⁸ 1 % su base annuale, con

⁸ Per la misura degli interessi si veda l'art. 1, comma 165 della Legge 296/2006 che dispone: "La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento"

maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili,
3. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 12,00 per anno di imposizione .

Art. 22

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale.⁹

Art. 23

Riscossione coattiva e accertamento

1. La riscossione coattiva è effettuata direttamente dal Comune di CIRCELLO mediante l'utilizzo dell'ingiunzione disciplinata dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituente il titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Con apposito atto dell'Organo comunale preposto la riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.
3. Non si procede all'accertamento e alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di Euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta.

Art. 24

Arrotondamenti

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011; dall'art. 4 del Decreto Legge n. 16/2012, così come convertito con Legge 44/2012; dalle norme contenute agli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

⁹ Ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27-12-2006, n. 296, il tasso legale può essere aumentato fino a tre punti percentuali, comunque è possibile applicare il solo tasso legale.

Art. 26
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2012.

ALLEGATI

TABELLA 1
CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

MOLTIPLICATORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI =

RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5% x MOLTIPLICATORE

CATEGORIE CATASTALI	Moltiplicatore IMU
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici -);	160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)	140
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni)	60
Dal 1° gennaio 2013 il coeff. precedente(gruppo D) sarà aumentato	65
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	80

MOLTIPLICATORI PER DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI =

RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 25% x MOLTIPLICATORE

TIPOLOGIA	Coefficiente I.C.I.	Coefficiente IMU
Terreni agricoli condotti direttamente	75	110
Altri terreni agricoli	75	135

TABELLA 2


COEFFICIENTI DA APPLICARE PER L'ANNO 2012 FABBRICATI GRUPPO "D" NON ISCRITTI IN CATASTO

per l'anno 2012 = 1,03;	per l'anno 2011 = 1,07;
per l'anno 2010 = 1,09;	per l'anno 2009 = 1,10;
per l'anno 2008 = 1,14;	per l'anno 2007 = 1,18;
per l'anno 2006 = 1,21;	per l'anno 2005 = 1,25;
per l'anno 2004 = 1,32;	per l'anno 2003 = 1,36;
per l'anno 2002 = 1,41;	per l'anno 2001 = 1,45;
per l'anno 2000 = 1,49	per l'anno 1999 = 1,52;
per l'anno 1998 = 1,54;	per l'anno 1997 = 1,58;
per l'anno 1996 = 1,63;	per l'anno 1995 = 1,68;
per l'anno 1994 = 1,73;	per l'anno 1993 = 1,76;
per l'anno 1992 = 1,78;	per l'anno 1991 = 1,81;
per l'anno 1990 = 1,90;	per l'anno 1989 = 1,99;
per l'anno 1988 = 2,07;	per l'anno 1987 = 2,25;
per l'anno 1986 = 2,42;	per l'anno 1985 = 2,59;
per l'anno 1984 = 2,77;	per l'anno 1983 = 2,94;
per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,11	

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/12/2012 con atto n. 54 previa acquisizione del parere del revisore dei conti ex articolo 239 del TUEL D.Lgs. 267/2000 commi 1 e 1-bis come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n° 174;
- è stato pubblicato all'Albo pretorio on line in data 07.11.2012
- é entrato in vigore con effetto dal 01 gennaio 2012;
- è stato integrato e modificato con l'introduzione all'articolo 12) del comma 2-bis con atto di Consiglio Comunale n° 50 del 27/11/2013.

Circello, 29/11/2013



Il Segretario Comunale
Fto Dssa Annalisa IANNELLA